


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 13 DICEMBRE 2000

N. 147

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 16

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI AGRICOLTURA».

Pag. 6771

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 17

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE».

Pag. 6776

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI BOSCHI E FORESTE, PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI».

Pag. 6786

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 19
«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO, MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE».

Pag. 6795

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 20
«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI, NELLE MATERIE DELLE OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ E TRASPORTI».

Pag. 6798

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 21
«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SALUTE UMANA E DI SANITÀ VETERINARIA».

Pag. 6805

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 22
«RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI».

Pag. 6813

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 16.

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI AGRICOLTURA».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materie di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», provvede a disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite in materia di agricoltura, alimentazione, acquacoltura, caccia, pesca, incentivi alle imprese agricole e zootecniche e usi civici alla Regione, ovvero da questa conferite alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e alle Comunità montane.

Art. 2.
(Oggetto)

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 15 gennaio 1972, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 4 dicembre 1993, n. 491, le funzioni amministrative in materia di agricoltura concernono: le coltivazioni della terra, le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; la raccolta, conservazione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tec-

nica e di preparazione professionale degli operatori agricoli; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico; il demanio armentizio; la propaganda per la cooperazione agricola; la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura; la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli; l'assistenza aziendale e interaziendale nel settore agricolo; il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione e il commercio dei prodotti agricoli; il miglioramento e incremento zootecnico; il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi; la gestione dei centri di fecondazione artificiale; ogni altro intervento sulle strutture agricole, anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Art. 3
(Funzioni attribuite alla Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 143/1997, sono esercitate dalla Regione direttamente, ovvero conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane o svolte attraverso enti funzionali, tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione già svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e non mantenute alla specifica competenza statale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo medesimo.

Art. 4.
(Funzioni riservate alla competenza regionale)

1. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale concernenti:

- a) i rapporti con il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e la relativa vigilanza;
- b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate;
- d) le funzioni amministrative, comprese la vigilanza e la tutela, relative a enti o istituzioni a carattere regionale;
- e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti, ai sensi della legge regionale 11 maggio

- 1990, n. 24 e successive modificazioni, sulla base delle proposte formulate dalle Province entro i termini previsti dalla legislazione vigente;
- d) la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, anche attraverso la istruzione e redazione del piano faunistico venatorio regionale e la predisposizione del calendario venatorio regionale; il controllo tecnico-amministrativo dei piani faunistici provinciali;
- e) il coordinamento e l'indirizzo per i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
- f) l'offerta dei prodotti agricoli e gli interventi sui mercati, ivi comprese le relative forme organizzative;
- i) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
- j) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario e, in particolare, il riparto fra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso;
- k) il riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, la vigilanza e il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
- l) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
- m) la rappresentanza in commissioni, gruppi di lavoro, incontri e riunioni a livello nazionale ove si trattino problemi di carattere agricolo;
- n) le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura; nonché, d'intesa con le Province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
- o) l'impostazione e gestione di programmi e di azioni di coordinamento per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare pugliese, anche in raccordo con omologhe azioni locali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia;
- p) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, l'attuazione degli interventi relativi alla promozione e all'orientamento dei consumi alimentari;
- q) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;
- r) la bonifica e l'irrigazione, ivi compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica;

- s) la gestione del servizio informativo agricolo della Regione Puglia e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, anche in collegamento con l'Ufficio statistico regionale;
- t) la definizione di capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali è ritenuta necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale;
- u) la definizione di convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia che disciplinino modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti delegati, e il relativo trasferimento telematico, di dati, notizie e atti presenti nel registro delle imprese;
- v) le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l'articolo 1 del d.p.r. 11/1972 e con l'articolo 66 del d.p.r. 616/1977 e disciplinate dalla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7;
- w) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa regionale, statale e comunitaria.

Art. 5.

(Funzioni delegate alle Province)

Sono conferite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) gli interventi relativi al miglioramento delle strutture agrarie (l'insediamento di giovani agricoltori, l'indennità compensativa nelle aree non rientranti fra quelle delimitate per le Comunità montane), ivi compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;
- b) la ricomposizione e il riordinamento fondiario;
- c) i contributi per l'acquisto di macchine innovative e macchine sostitutive per rottamazione;
- d) la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante, l'autorizzazione: per l'uso dei presidi sanitari di I e II categoria di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e successive modifiche e integrazioni;
- e) le richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;
- f) le attività zootecniche aziendali, la bachicoltura, l'apicoltura, l'elicicoltura e le relative produzioni;
- g) l'acquacoltura e la produzione ittica nelle acque interne;
- h) l'autorizzazione all'abbattimento di piante di ulivo; l'attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti; l'autorizzazione all'attività vivaistica e al commercio di piante, parti di piante e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
- i) l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori non compresi nelle aree sottese alle Comunità montane, e, in particolare, i contri-

buti in conto interessi su prestiti, compresi quelli di soccorso, e i mutui di miglioramento perfezionati a tasso agevolato dalle banche convenzionate, a favore delle aziende agricole e degli organismi cooperativi, nonché l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;

- j) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi alla educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;
- k) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;
- l) l'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di calamità naturali e di avversità atmosferiche, nonché le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti ad esse, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, comma 1. lettera e);
- m) le funzioni di vigilanza sui Consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;
- n) i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
- o) le funzioni ex UMA connesse all'immatricolazione delle nuove macchine agricole e al trasferimento di proprietà di macchine agricole usate;
- p) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente provinciale;
- q) le attività agrituristiche di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34, fatte salve quelle ricadenti nei territori compresi nelle Comunità montane.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale.

Art. 6.

(Funzioni conferite ai Comuni)

1. Sono conferite ai Comuni o a Consorzi costituiti fra gli stessi le funzioni amministrative concernenti:
- a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in agricoltura previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) l'autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali e interpoderali;
 - c) la formazione degli elenchi dei progetti in ordine

prioritario relativi alla realizzazione di elettrodotti rurali;

- d) le funzioni ex UMA connesse alla concessione delle agevolazioni sui carburanti agricoli.

Art. 7.

(Funzioni conferite alle Comunità montane)

1. Sono conferite alle Comunità montane le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori compresi nelle aree di competenza;
- b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
- c) le attività agrituristiche di cui alla l.r. 34/1985 in relazione ai territori ricadenti nelle zone omogenee delle Comunità montane;

Art. 8.

(Disposizioni regionali)

1. Le Province, i Comuni o i loro Consorzi e le Comunità montane esercitano i compiti e le funzioni amministrative loro conferite ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.

2. Gli enti di cui al comma 1 devono attenersi alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

3. La Regione può in ogni tempo specificare e meglio dettagliare le norme relative alle funzioni e ai compiti conferiti agli enti locali, adottando regolamenti di esecuzione con atti della Giunta regionale. I regolamenti di esecuzione disciplinano, altresì, l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali al sol fine di semplificare e accelerare la conclusione dei procedimenti, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della L. 59/1997.

Art. 9

(Programmazione in agricoltura)

1. In funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola nazionale e dell'Unione europea, al fine di garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni con la presente legge conferite agli enti locali, la Regione definisce il piano agricolo poliennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivarsi a sostegno del sistema agricolo-alimentare, della pesca, dell'agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione.

2. Il piano definisce in particolare:

- a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e i restanti strumenti di programmazione negoziata;

- b) le priorità nell'allocazione delle risorse;
 c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

3. Il piano è approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ne approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

4. Le Province partecipano alla programmazione di cui al presente articolo mediante lo strumento del piano agricolo triennale provinciale, il quale è articolato in stralci annuali in analogia con lo schema regionale di programmazione e:

- a) indica gli obiettivi della programmazione provinciale in agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche, strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali;
 b) individua i comparti produttivi, indicando le strategie di sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonché le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in condizioni di difficoltà strutturale e territoriale;
 c) definisce le strategie e indica gli interventi e gli strumenti per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di competenza provinciale;
 d) formula proposte per la programmazione agricola di competenza regionale;
 e) definisce le linee di indirizzo per l'omogeneo esercizio sul territorio provinciale delle funzioni amministrative conferite con la presente legge agli enti sub-provinciali.

Art. 10.

(Anagrafe aziendale)

1. Gli enti delegati sono obbligati a fornire i dati e gli elementi per concorrere alla formazione dell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole istituita presso la Regione. Essi possono collegarsi alla banca dati per conoscere informazioni ed elementi per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e di erogazione degli aiuti, delle sovvenzioni e delle provvidenze.

Art. 11

(Razionalizzazione delle funzioni regionali attuate attraverso gli enti strumentali regionali)

1. Nell'ambito del conferimento di funzioni di cui alla presente legge e in correlazione con le indicazioni relative alla riforma degli enti controllati dal Ministero per le politiche agricole di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 143/1997, la Regione avvia la riforma degli enti strumentali regionali operanti in agricoltura.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 può prevedere:

- a) la ridefinizione e riarticolazione delle funzioni assolate dagli enti;
 b) l'aggregazione di funzioni attualmente svolte da enti differenti;

- c) l'aggregazione e/o la soppressione degli enti;
 d) la ridefinizione delle forme statutarie degli enti;
 e) la previsione di specifici conferimenti di funzioni agli enti da parte della Regione e l'elezione degli enti alla fornitura dei servizi di quanto previsto all'articolo 10.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme che disciplinano la riorganizzazione degli enti controllati dal Ministero delle politiche agricole, predispone un organico progetto di legge che prevede la riorganizzazione degli enti regionali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000

RAFFAELE FITTO

Il Governo ha osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.

d'ordine del Capo di Gabinetto
 Dr. Giorgio De Bellis

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 11

– L'art. 117 della Costituzione così dispone:

Art. 117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

– La L. 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» è stata abrogata dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato nella Gazz. Uff. 28.9.00, n. 227 S.O.

– La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella Gazz. Uff. 17.3.97, n. 63 S.O.

– Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», è pubblicato nella Gazz. Uff. 5.6.97, n. 129.

Note all'Art. 2

– Il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici» è pubblicato nella Gazz. Uff. 19.2.72, n. 46 S.O.

– Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 22» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29.8.77, n. 234 S.O.

– La L. 4 dicembre 1993, n. 491 «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», pubblicata nella Gazz. Uff. 4.12.93, n. 285 è stata abrogata dal D.Lgs. 143/97.

– Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 143/97:

Art. 1

Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali

1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491, è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega ed attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali; ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Note all'Art. 4

– La L.R. 11 maggio 1990, n. 24 «Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche - Abrogazione delle leggi regionali 11.4.79, n. 19 e 10.12.82, n. 38» è pubblicata nel BUR n. 97/90.

– L'art. 66 del DPR 616/77 così dispone:

Art. 66 Agricoltura e foreste

Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di in-

teresse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale è montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

- la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
- il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
- gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
- il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
- ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ed altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici della legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078 dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.

Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate.

– La L.R. 28 gennaio 1998, n. 7 «Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332», pubblicata nel BUR 11/98 è stata successivamente modificata dalla LL.RR. 17/99 e 35/99.

Note all'Art. 5

– Il DPR 3 agosto 1968, n. 1255 «Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate» è pubblicato nella Gazz. Uff. 27.12.68, n. 327. Si riporta il testo dell'art. 23:

Art. 23

I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe possono essere venduti per l'impiego diretto per sé o contro terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura secondo la disposizioni stabilite dall'articolo seguente.

L'acquisto da parte di persone che non siano in possesso della prescritta autorizzazione è consentito fino a non oltre 24 mesi, per i presidi sanitari appartenenti alla prima classe, e fino a non oltre 48 mesi, per i presidi sanitari appartenenti alla seconda classe, dall'entrata in vigore del presente regolamento, con l'osservanza delle norme di cui al quarto comma dell'art. 22.

L'accertamento dell'identità dell'acquirente avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione, i cui estremi devono essere annotati a cura del venditore sul modulo per la fornitura dei presidi sanitari (allegato 2).

– La LR 22 maggio 1985, n. 34 «Interventi a favore dell'agriturismo» è pubblicata nel BUR n. 72/85.

Nota all'Art. 8

– Il comma 5 dell'art. 20 della L. 59/97, modificato e integrato dalle leggi 191/98 e 50/99 così dispone:

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

- a) *semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;*
- b) *riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;*
- c) *regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;*
- d) *riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;*
- e) *semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;*
- f) *trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;*
- g) *individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;*
- g-bis) *soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali e dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;*
- g-ter) *soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta conforme di autoregolamentazione da parte degli interessati;*
- g-quater) *adeguamento della disciplina sostanziale, e procedimento dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;*
- g-quinquies) *soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa provvedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale (34/b);*
- g-sextes) *regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;*
- g-septies) *adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.*

Nota all'Art. 11

– Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 143/97:

Art. 3

Agenzie ed enti strumentali

1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi de-

gli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 17

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo I
Finalità e principi**

**Art. 1
(Finalità e definizione della disciplina)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali.

2. In particolare, le funzioni e i compiti amministrativi, in materia di tutela dell'ambiente, contenuti nella presente legge attengono alla protezione della natura e dell'ambiente (compresi la fauna e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

**TITOLO II
PROTEZIONE DELLA NATURA E
DELL'AMBIENTE**

**Capo I
Funzioni e compiti di carattere generale e di
protezione della fauna e della flora**

Art. 2***(Funzioni e compiti della Regione)***

1. Sono esercitati dalla Regione tutti i compiti e le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del d. lgs. 112/1998, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge, e tra questi, in particolare, quelli concernenti:

- a) l'elaborazione e l'adozione di un programma regionale per la tutela dell'ambiente;
- b) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
- c) il coordinamento degli interventi ambientali;
- d) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. La Regione esercita altresì, in via concorrente con lo Stato e le Province, le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'informazione e all'educazione ambientale.

Art. 3***(Modalità di esercizio)***

1. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8 sono espletati dalla Regione in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Essi, salvo diverse e più specifiche disposizioni di legge, sono in via generale esercitati dalla Giunta regionale o, se delegato, dall'Assessore competente in materia, coadiuvati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) istituita dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6.

Art. 4***(Programma regionale per la tutela dell'ambiente)***

1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un programma regionale per la tutela dell'ambiente (PRTA).

2. Il PRTA è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

- a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
- b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- c) i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'articolo 5;
- d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e c).

3. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano

in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.

4. Il PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:

- a) concessione a enti locali di contributi in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti e opere;
- b) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla finalità del programma;
- c) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

5. Per la predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi e delle ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione condotti dall'ARPA per la Puglia.

6. Le linee e le azioni contenute nel PRTA sono ricordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

Art. 5***(Quadro degli interventi)***

1. La Giunta regionale, sulla base del programma regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, approva il quadro triennale degli interventi.

2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.

3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché il rendiconto finale.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziare a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.

Art. 6***(Funzioni e compiti delle Province)***

1. Sono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti concernenti:

- a) la gestione del quadro triennale degli interventi;
- b) la protezione e osservazione delle zone costiere;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

d) il servizio reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. Sono attribuite, altresì, alla Provincia, in materia di commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea.

Capo II **Valutazione di impatto ambientale**

Art. 7

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 112/1998, è disciplinata con i criteri e le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

Capo III **Aree a elevato rischio ambientale**

Art. 8

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la Commissione consiliare regionale competente, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara tali aree a elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, approva il piano di risanamento precedentemente elaborato dalle Province interessate, con eventuali modifiche, integrazioni e precisazioni.

Art. 9

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessano il territorio di più province, elaborano il piano di risanamento, che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni a rischio e per il ripristino ambientale.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei piani di risanamento.

3. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui all'articolo 8, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situa-

zione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.

Art. 10

(Piano di risanamento)

1. Per ciascuna area a elevato rischio ambientale è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi finalizzati a:

- a) ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti e apparati;
- b) favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
- c) garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato della crisi.

2. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e di pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.

3. Unitamente al piano di risanamento viene proposto il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l'attuazione.

Capo IV

Parchi e riserve naturali

Art. 11

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dalle specifiche disposizioni contenute, per quanto concerne la Regione, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

TITOLO III **INQUINAMENTO ACUSTICO**

Art. 12

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione legislativa delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni;
- b) la formulazione da parte della Giunta regionale delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubbli-

ci essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;

- c) la tenuta, presso l'Assessorato competente in materia, dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
- d) in via concorrente con i Comuni e le Province, l'emanazione di ordinanze, da parte del Presidente della Giunta regionale, di carattere contingibile e urgente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 13

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di più Comuni;
- b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;
- c) in via concorrente con la Regione e i Comuni, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
- d) la gestione dei dati di monitoraggio relativi all'inquinamento acustico, forniti dall'ARPA.

Art. 14

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;
- b) l'approvazione dei piani di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995;
- c) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- d) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive integrazioni e modifiche;
- e) le attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine

rumorose e da attività svolte all'aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo;

- f) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;
- g) per i Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
- h) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995;
- i) la verifica sulla corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995;
- l) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;
- m) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno;
- n) in via concorrente con la Regione e le Province, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

TITOLO IV

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 15

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite e i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
- b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero a essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

- c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
- e) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
- f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri competenti;
- g) l'emanazione di direttive, indirizzate alle Province, inerenti al rilascio di autorizzazioni, al controllo delle emissioni e organizzazione e alla realizzazione degli inventari delle emissioni.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza dell'ARPA.

Art. 16

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Si intendono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la vigilanza e il controllo sulle emissioni atmosferiche;
- b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato e dalla Regione;
- c) le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.

2. Nell'espletare le attività di vigilanza e di controllo, le Province possono avvalersi della consulenza dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA, delle ASL o dei Presidi multizonali di prevenzione.

Art. 17

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all' allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, devono comunicare agli organi tecnici comunali competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

2. La comunicazione deve essere rimessa per conoscenza anche alla Provincia.

Art. 18

(Emissioni odorifiche di aziende ed emissioni derivanti da sansifici)

1. Sono fatte salve le disposizioni in materia sancite dalla legge regionale 22 agosto 1999, n. 7.

TITOLO V

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 19

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:

- a) l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un piano generale contenente indirizzi e procedure generali per il raggiungimento di obiettivi di qualità e per l'esecuzione di azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
- b) la realizzazione, tramite l'ARPA, di un catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra cento KHZ e trecento GHZ.

Art. 20

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività autorizzatoria, inerente alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative varianti;
- b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) l'esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. Qualora gli impianti interessano il territorio di due o più Province, è competente la Provincia nella quale vi è il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

Art. 21

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività autorizzatoria inerente alla costruzione e all'esercizio di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento KHZ e trecento GHZ;
- b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

c) l'esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. I Comuni possono dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale.

TITOLO VI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 22

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente titolo è disciplinata dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e successive integrazioni e modificazioni, nonché nella legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 23

(Integrazione delle funzioni delegate alle Province)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/1986 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

- a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione».

TITOLO VII RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 24

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni e i compiti a essa attri-

buiti dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all'Autorità d'ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

- a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
- b) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, finalizzati a garantire l'integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;
- c) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione dei relativi proventi ai fini della tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica;
- d) emanazione di direttive e individuazione di zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
- e) adozione dei provvedimenti e realizzazione delle intese relative a grandi derivazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e all'articolo 89, commi 2 e 3, del d. lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in essi previste;
ove, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 89, comma 2, del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;
- f) rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico;
- g) autorizzazioni alla costruzione di dighe di competenza regionale e vigilanza sull'esercizio delle stesse;
- h) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua;
- i) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;
- l) monitoraggio idrogeologico e idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- m) concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate di cui al comma 3 e ai successivi articoli 25 e 26;
- n) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luo-

go al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le Province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto.

Art. 25

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni e i compiti concernenti:

- a) il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai sensi della richiamata l.r. 18/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- c) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- d) lo svolgimento del servizio di piena;
- e) i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- f) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua, all'uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- g) il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

Art. 26

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;
- b) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;
- c) l'adozione dei provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.

TITOLO VIII TUTELA DELLE ACQUE

Art. 27

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di tutela delle acque, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale, in particolare in attuazione della l. 183/1989 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», della l. 36/1994 «Disposizioni in materia di risorse idriche», della l.r. 28/1999 «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali, in attuazione della legge n. 34/96», del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Recepimento di direttive comunitarie in materia di tutela delle acque».

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all'Autorità d'ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

- a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione agli enti locali;
- b) adozione di norme regionali in materia di tutela delle acque in adempimento delle norme comunitarie e statali;
- c) definizione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi, nel rispetto del d. lgs. 152/1999;
- d) individuazione dei corpi idrici che non costituiscono aree sensibili e individuazione di ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle identificate dal d. lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
- e) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, anche su proposta degli enti locali;
- f) individuazione e classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
- g) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato della qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;
- h) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
- i) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- l) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- m) costituzione dell'Osservatorio dei servizi idrici, ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

- n) regolamentazione della riduzione dei consumi idrici e delle perdite delle reti, del riuso delle acque e dell'eliminazione degli sprechi;
- o) integrazione del codice di buona pratica agricola emanato dallo Stato;
- p) concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai successivi articoli.

Art. 28

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni concernenti:

- a) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera d);
- b) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;
- c) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31;
- d) il rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende agricole e agroalimentari;
- e) il rilevamento e il controllo sull'applicazione del codice della buona pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- f) l'adozione di programmi di analisi biologica delle acque;
- g) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;
- h) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);
- i) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera h) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici;
- l) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 29

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Sono attribuiti ai Comuni i compiti e le funzioni concernenti:

- a) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 31/1995;
- b) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);
- c) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000

RAFFAELE FITTO

«Il Governo ha osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle Province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.

D'ordine del Capo di Gabinetto
dr. Giorgio De Bellis

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17.3.97, n. 63 S.O.

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 21.4.98, n. 92 S.O.

Note all'Art. 2

- Si riporta il testo degli artt. 70 e 73 del D.Lgs. 112/98:

Art. 70

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 875;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 73

Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:

- a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
- b) il coordinamento degli interventi ambientali;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

Nota all'Art. 3

– La LR 22 gennaio 1999, n. 6 «Sistema regionale della prevenzione, istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)» è pubblicata nel BUR n. 10/99.

Note all'Art. 7

– Il DPR 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» è pubblicato nella Gazz. Uff. 7.9.96, n. 210.

– La L.R. emanata ai sensi del DPR 12.4.96 è la LR 20 gennaio 1998, n. 3.

Note all'Art. 11

– La L.R. 24 luglio 1997, n. 19 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia» è pubblicata nel BUR n. 84/97.

– Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle flore e delle faune selvatiche» è pubblicato nella Gazz. Uff. 23.10.97, n. 248 S.O.

Nota all'Art. 12

– La L. 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» è pubblicata nella Gazz. Uff. 30.10.95, n. 254 S.O.

Note all'art. 14

– Si riporta il testo degli artt. 7 e 8 della L. 447/95:

Art. 7

Piani di risanamento acustico

1. Nel caso di Superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamen-

to con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.

I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti a giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, fermandosi le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido,
- b) ospedali;
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera 4, della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo che si prevede pos-

sano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera 4 deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonare causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Nota all'Art. 18

- La LR 22 gennaio 1999, n. 7 «Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissione derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale» è pubblicata nel BUR n. 10/99.

Note all'Art. 22

- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella Gazz. Uff. 15.2.97, n. 38 S.O.

Si riporta il testo degli artt. 19, 20 e 21 così come modificati e integrati dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389:

Art. 19 Competenze delle regioni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità

marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 20 Competenze delle province

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:

- a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
- d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
- g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.

2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Art. 21 Competenze dei comuni

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

– La L.R. 3 ottobre 1986, n. 30 «DPR 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione» pubblicata nel BUR n. 156 Suppl./86 è stata successivamente modificata dalla LR 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani» pubblicata nel BUR n. 114 Suppl./93 che a sua volta ha subito modifiche dalle LL.RR. 26/94, 28/95, 27/96 e 11/97.

Note all'Art. 24

– La L. 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» è pubblicata nella Gazz. Uff. 25.5.89, n. 120 S.O.

– La L. 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» è pubblicata nella Gazz. Uff.

– La LR 6 settembre 1999, n. 28 «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» è pubblicata nel BUR n. 94/99.

– Il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» è pubblicato nella Gazz. Uff. 8.1.34, n. 5.

Il comma 3 dell'art. 43 così dispone:

Il Ministero dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

– Il comma 3 dell'art. 29 del DLgs 112/98 così dispone:

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

– Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 89 del DLgs. 112/98:

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In

caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero in altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

Note all'Art. 25

– La LR 5 maggio 1999, n. 18 «Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee» è pubblicata nel BUR n. 48/99.

– La L. 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» è pubblicata nella Gazz. Uff. 19.1.94, n. 14 S.O.

Nota all'Art. 27

– Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29.5.99, n. 124.

Nota all'Art. 28

– La LR 2 maggio 1995, n. 31 «Art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli seauchi», pubblicata nel BUR n. 56/95 è stata successivamente modificata dalla LR 3/97 (BUR n. 8/97).

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI BOSCHI E FORESTE, PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali, in attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre alla legge 1 marzo 1975, n. 47, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto legge 4 agosto 2000, n. 220.

TITOLO I BOSCHI E FORESTE

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge i termini «bosco» e «foresta» sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).

2. Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per intervento dell'uomo o per cause naturali, accidentali o per incendio.

3. In materia di boschi e foreste sono da ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di legge o di regolamento delegato.

4. Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:

- a) le funzioni già attribuite al Ministero dell'agricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;
- b) le funzioni e i compiti già svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1991, n. 493, in modo diretto o attraverso l'avvalimento del Corpo forestale dello Stato, nonché di enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza di tale Ministero, a eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2 del d. lgs. 143/1997;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), d. lgs. 112/1998).

Art. 3 (Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)

1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della

propria comunità ad essa conferiti o spettanti in materia di boschi e foreste secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione, l'incremento, la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale e boschivo.

2. I Comuni, le Province e le Comunità montane organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 4 (Funzioni amministrative riservate alla Regione)

1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
- b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
- c) pianificazione e programmazione in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
- d) redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al r.d.l. 3267/1923;
- e) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;
- f) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126);
- g) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;
- h) ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;
- i) tenuta del libro dei boschi da seme di cui all'articolo 14 della legge 22 maggio 1973, n. 269;
- l) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;
- m) gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM).

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e comma 3 della l. 142/1990, la Regione procede altresì all'accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idro-geologica e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di coordinamento.

Art. 5
(Gestione delle foreste regionali)

1. Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4.

2. Allo stesso regime giuridico sono assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale sviluppo agricolo di Puglia (ERSAP) e attualmente gestiti secondo le modalità indicate nella legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.

3. Su istanza di una Comunità montana e previo parere della Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale può delegare a una Comunità montana, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di foreste integralmente ricadenti nell'ambito del territorio dell'ente, che saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione.

Art. 6
(Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane)

1. Sono conferite alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al r.d.l. 3267/1923 e al r.d. 1126/1926.

2. Tali funzioni, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono:

- a) i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico;
- b) le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate;
- c) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di bacino;
- d) i «nulla osta» previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;
- e) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;
- f) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- g) i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e radure;
- h) l'alta sorveglianza sui lavori forestali;
- i) le autorizzazioni al taglio;
- l) le autorizzazioni al pascolo.

3. Le Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi

regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.

4. A norma dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane, nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:

- a) forestazione protettiva;
- b) promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvopastorali;
- c) promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della L. 97/1994.

5. Le Comunità montane affidatarie dell'amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni.

Art. 7
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all'adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della presente legge.

2. Sull'iniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli enti competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi.

TITOLO II
PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI
INCENDI BOSCHIVI

Capo I
Protezione civile

Art. 8
(Tipologia dei rischi)

1. Le funzioni di protezione civile della Regione attingono, in particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:

- a) idrogeologica, suscettibili di tradursi in frane, alluvioni, gravi smottamenti *et similia*;
- b) sismica;
- c) ambientale;
- d) da attività civili, industriali o commerciali da chiunque svolte;
- e) da avversità atmosferiche;
- f) da incendi boschivi, salve le previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d.lgs. 112/1998;
- g) da altre calamità che si verificano nel territorio della Regione.

Art. 9
(Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative)

1. Ai fini della razionale ed efficace distribuzione

dei compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi rilevanti in sede regionale si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono l'impiego di mezzi e poteri straordinari.

Art. 10

(Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)

1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore della protezione civile secondo i principi di sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico o privato, in modo da garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi eccezionali.

2. L'esercizio delle funzioni operative riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore competente e alla struttura regionale di protezione civile.

3. Alla struttura regionale di protezione civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento delle strutture regionali ordinariamente competenti all'esercizio di determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di protezione civile richiede l'esercizio di competenze specifiche.

4. Per l'espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del d. lgs. 112/1998.

5. Per l'esercizio delle altre funzioni di competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per l'utilizzazione delle Forze dell'ordine.

6. I soggetti dell'autonomia locale organizzano ed

esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed efficace.

Art. 11

(Funzioni amministrative riservate alla Regione)

1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa conferiti in materia di protezione civile che richiedano l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
- b) predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi devono essere coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 72 del d. lgs. 112/1998, previa identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi ambientale;
- c) formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992;
- d) coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera h), della presente legge;
- e) coordinamento e organizzazione - d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile - delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- f) coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell'autonomia locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso riservate a norma dell'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d. lgs. 112/1998;
- g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
- h) promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di protezione civile;

- i) promozione di attività informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.
- j) disciplina degli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale.

Art. 12

(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province, sulla base delle specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della L. 142/1990 e dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del d. lgs. 112/1998, concorrono alla organizzazione e all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti funzioni di programmazione e di intervento:

- a) predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;
- b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità montane;
- c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
- d) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
- e) attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

Art. 13

(Funzioni amministrative delle Comunità montane)

1. La partecipazione delle Comunità montane alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si verifica attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) concorso nella raccolta di elementi istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l'esercizio dell'attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;
- b) attuazione, entro il proprio ambito territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione

e prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;

- c) concorso nell'assistenza tecnica ai Comuni montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla presente legge.

Art. 14

(Funzioni dei Comuni)

1. Nell'ambito della organizzazione regionale del sistema di protezione civile i Comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. In particolare spettano ai Comuni, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della L. 225/1992 e dell'articolo 9, lettera a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai rischi fronteggiabili nell'ambito delle ordinarie competenze comunali.

3. A norma dell'articolo 108, lettera c), del d. lgs. 112/1998, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

- a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) alla predisposizione dei piani comunali c/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire l'attivazione dei primi soccorsi alle popolazioni.

5. Spetta al Sindaco, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), della L. 142/1990, vigilare sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:

- a) assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
- b) provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;
- c) informa immediatamente la Regione.

7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.

Capo II **Lotta agli incendi boschivi**

Art. 15 **(Funzioni regionali)**

1. Fermo restando il riparto di competenze tra la Regione e i soggetti dell'autonomia locale nel settore della protezione civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell'ambito dell'attività preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree territoriali omogenee.

2. Il piano contiene:

- a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
- b) la consistenza e la localizzazione degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;
- c) l'indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;
- d) l'individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- e) gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;

- f) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 16

(Funzioni delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province)

1. Le Comunità montane, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del d. lgs 112/1998.

2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

- a) l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;
 - b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggiere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
 - c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
 - d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;
 - e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
 - f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
 - g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
 - h) i mezzi di trasporto necessari;
 - i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
 - l) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all'articolo 14 della presente legge;
 - m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.
3. Nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:
- a) delle proprie strutture;
 - b) del Corpo forestale dello Stato;
 - c) delle organizzazioni di volontariato riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui all'articolo 14;

- d) dei lavoratori socialmente utili;
 e) dei militari di leva in servizio civile sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti.

Art. 17

(Funzioni di volontariato)

1. Allo scopo di evitare che l'incendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del r.d. 3267/1923 e 652 del cod. pen., all'adempimento di un obbligo giuridico.

2. I compensi previsti dall'articolo 7 della L. 47/1975 sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.

Art. 18

(Regime di utilizzazione delle aree già boscate)

1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l'insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

2. Nelle medesime aree è altresì vietato l'esercizio del pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.

Art. 19

(Interventi di rimboschimento)

1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere prioritario nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dell'autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza normativamente fissati.

Art. 20

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 «Conferimento delle funzioni amministrative in mate-

ria di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della L. 59/1997 e del d. lgs. 143/1997» nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste.

2. È abrogata la legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 «Organizzazione della funzione regionale di protezione civile», come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 «Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/1988, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile» nelle parti incompatibili con la presente legge.

3. È abrogata altresì la legge regionale 18 luglio 1974, n. 25 «Interventi per la tutela del patrimonio boschivo».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000.

RAFFAELE FITTO

«Il Governo ha osservato, in relazione all'art. 17, che la collaborazione prestata da parte di cittadini singoli o associati per l'opera di spegnimento degli incendi non può non essere intesa come circoscritta all'obbligo di avvertire le Autorità competenti che un incendio si sta sviluppando e non già come intervento operativo sull'incendio stesso. Ha altresì osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.»

d'ordine del Capo di Gabinetto
 dr. Giorgio De Bellis

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93. al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

- La L. 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» è stata abrogata dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato nella Gazz. Uff. 28.9.2000, n. 227 S.O.

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17.3.1997 n. 63 S.O.

- Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», è pubblicato nella Gazz. Uff. 5-6-1997, n. 129.

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 21-4-1998, n. 92 S.O.

- Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma della organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 30-8-1999, n. 203 S.O.

- La L. 1 marzo 1975, n. 47 «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi» pubblicata nella Gazz. Uff. 12-6-1990, n. 135 S.O. è stata successivamente modificata dalla L. 3-8-1999, n. 265.

- La L. 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» pubblicata nella Gazz. Uff. 17-3-1992, n. 64 S.O. è stata successivamente modificata dal D.Lgs. 30-7-1999, n. 300.

- Il D.L. 4 agosto 2000, n. 220 «Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi» è pubblicato nella Gazz. Uff. 4-8-2000, n. 183.

Note all'Art. 2

- Il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17-5-1924, n. 117.

- Il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici» è pubblicato nella Gazz. Uff. 19-2-1972, n. 46 S.O.

- Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 22» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29-8-1977, n. 234 S.O.

Art. 2

Ministero per le politiche agricole

1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed al agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite Comunitarie, di cura delle interventi relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ad indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge altresì, per quanto già di competenza dal soppresso Ministero delle e risorse agricole alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore etosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genologici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutture di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.

Note all'Art. 4

- La L. 142/90 è stata abrogata. Vedi il DLgs 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato nella Gazz. Uff. 26-9-2000, n. 227 S.O.

- Il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 «Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni e montani» è pubblicato nella Gazz. Uff. 6-7-1926, n. 154.

- La L. 23 maggio 1973, n. 269 «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboscimento» è pubblicata nella Gazz. Uff. 11-6-1973, n. 148. L'art. 14 così dispone:

Art. 14

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato A della presente legge, riconosciuti, secondo la procedura istruttoria prevista dal successivo articolo 18, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboscimento od alla produzione di piantine da rimboscimento, sono iscritti nel Libro nazionale boschi da seme, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel Libro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al successivo articolo 16.

I boschi già iscritti nel Libro esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio e senza ulteriori accertamenti nel Libro istituito ai sensi del precedente primo comma.

Note all'Art. 5

- La L.R. 4 luglio 1997, n. 18 «Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP), pubblicata nel BUR n. 78/97, è stata successivamente modificata dalla LR 5/99.

- La L. 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane» è pubblicata nella Gazz. Uff. 9-2-1994, n. 32 S.O. Il comma 4 dell'art. 9 prevede che le comunità montane possano essere delegate dalle regioni, dalle provincie e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

Note all'Art. 6

- La L. 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» è pubblicata nella Gazz. Uff. 25-5-1989, n. 120 S.O.

- La L. 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» è pubblicata nella Gazz. Uff. 2-3-1985, n. 53 S.O.

- Il D.L. 8 agosto 1985, n. 431 è da intendersi legge 8 agosto 1985, n. 431 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» pubblicata nella Gazz. Uff. 22-8-1985, n. 197.

– La L.R. 31 maggio 1980, n. 56 «Tutela ed uso del territorio» pubblicata nel BUR n. 44 Suppl./80, è stata successivamente modificata e integrata dalle LL.RR. 11/81, 24/94, 8/95 e 16/95.

– La L.R. 24 febbraio 1999, n. 12 «Riordino delle Comunità montane» è pubblicata nel BUR n. 23/99.

– L'art. 9 della L. 97/94 così dispone:

Art. 9

Forme di gestione del Patrimonio forestale

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'art. 139, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di formazione o di graduatoria eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovendo in tali ambiti la costruzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurali agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

Nota all'Art. 8

– L'art. 107 del D.Lgs. 112/98 individua le funzioni mantenute allo Stato, il n. 3 della lett. f) indica tra queste il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi.

Note all'Art. 10

– Si riporta il testo degli artt. 9 e 109 del D.Lgs. 112/98:

Art. 9

Riordino di strutture

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

Art. 109

Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
- b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

- a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
- b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Note all'Art. 11

– L'art. 2 della L. 225/92, così dispone:

Art. 2

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi di distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

– Si riporta il testo dell'art. 72 del D.Lgs. 112/98:

Art. 72

Attività a rischio di incidente rilevante

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Nota all'Art. 12

– Si riporta il testo della lett. b) del comma 1, dell'art. 108 del DLgs 112/98:

- b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Nota all'Art. 14

– La lett. c) del comma 1, dell'art. 108 del DLgs. 112/98 così dispone:

- c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi

alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali.

Nota all'Art. 17

- Si riporta il testo dell'art. 7 della L. 47/75:

Art. 7

In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorità locali competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.

Esse sono congiuntamente tenute:

- a) a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al prefetto, all'organo forestale competente;
- b) all'immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente organizzate, come indicato alla lettera l) dell'articolo 3;
- c) alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base all'articolo 3.

L'organo forestale competente curerà l'immediato invio di propri tecnici, i quali, qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle forze armate.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale del Corpo forestale dello Stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Note all'Art. 20

- La LR 2 aprile 1998, n. 11 è pubblicata nel BUR n. 33/98.

- La LR 26 aprile 1988, n. 15 è pubblicata nel BUR n. 84 Suppl./88.

- La LR 19 dicembre 1995, n. 39 è pubblicata nel BUR n. 134/95.

- La LR 18 luglio 1974, n. 25 è pubblicata nel BUR n. 23 Straord./74.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 19

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO, MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge individua, in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche, le funzioni amministrative riservate alle competenze regionali e quelle attribuite o delegate agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Titolo II, Capo VI, articolo 34, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Sono esercitate dalla Regione le seguenti funzioni amministrative:

- a) elaborazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) finalizzato all'individuazione delle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria, ivi comprese le zone sottoposte a vincoli urbanistici paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;
- b) concessione ed erogazione degli ausi lifinanziari previsti da leggi dello Stato;
- c) concessioni ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
- d) determinazione delle tariffe entro i limiti fissati dall'articolo 33, lett. i), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- e) determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per la coltivazione di cave;
- f) compiti di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti;
- g) compiti di polizia mineraria relativi alle risorse geotermiche sulla terraferma.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3
(Funzioni delle Province)

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative in materia di:

- a) autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di coltivazioni minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;
- b) gli obblighi di informazione previsti a carico dei

titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Regione, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 4
(Funzioni della Regione)

1. Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio e al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per far fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Regione destina con legge di bilancio almeno la quota dell'uno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. La Regione riferisce annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 per il rispettivo territorio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000

RAFFAELE FITTO

«Il Governo ha osservato, la previsione di un eccessivo accertamento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.».

d'ordine del Capo di Gabinetto
dr. Giorgio De Bellis

N O T E

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio

Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

– La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella Gazz. Uff. 17-3-1997, n. 63 S.O.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 21-4-1998, n. 92 S.O. Si riporta il testo dell'art. 34:

Art. 34

Conferimento di funzioni alle regioni

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotecniche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti delle leggi dello stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione della imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni, previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

Note all'Art. 2

– Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1433 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» è pubblicato nella Gazz. Uff. 23-8-1927, n. 194. Si riporta il testo dell'art. 45 così come modificato e integrato dal DPR 620/55 e dal D.L. 180/98:

Art. 45

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbina o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava e torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava a torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32.

Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani. La regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza e carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni della regione può, con deliberazione motivata della Giunta disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione.

– La lett. i) dell'art. 33 del D.Lgs. 112/98 conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge.

– La L.R. 17 gennaio 1980, n. 7 «Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie «Acque minerali e termali» e «Cave e torbiere» da parte della Regione. Disposizioni transitorie», pubblicata nel BUR 7/80, è stata successivamente modificata dalla L.R. 44/80. La struttura cui si fa riferimento è l'Ufficio Minerario Regionale.

Note all'Art. 4

– Si riporta il testo degli articoli 29 (così come modificato dal D.Lgs. 443/99) e 31 del D.Lgs. 112/98:

Art. 29

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la ricerca scientifica in campo energetico;
- b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;
- c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
- d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
- g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
- h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
- i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo

Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;

m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di meta-nizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;

p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

Art. 31

Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

– La L. 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» è pubblicata nella Gazz. Uff. 16-1-1991, n. 13 S.O.

– La L. 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nella Gazz. Uff. 29-12-1995, n. 302 S.O. Il comma 12 dell'art. 3 così dispone:

12. A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (100), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

– Il DPR 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» è pubblicato nella Gazz. Uff. 14-10-1993, n. 242 S.O.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 20.

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI NELLE MATERIE DELLE OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ E TRASPORTI».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione dei principi costituzionali vigenti per l'ordinamento regionale, in particolare della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 in materia di autonomia delle Regioni e di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nonché in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la realizzazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione amministrativa, la presente legge individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti locali relative alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei settori delle opere pubbliche, della viabilità e dei trasporti.

2. Le ulteriori materie disciplinate dal d. lgs. 112/1998 risultano oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi coordinati con la presente normativa e da interpretare nel rispetto dei principi generali fissati dalla l. 59/1997 e dal d. lgs. 112/1998 e successive modificazioni.

TITOLO I
OPERE PUBBLICHE

Art. 2
(Oggetto)

1. Le funzioni amministrative relative alla materia delle opere pubbliche concernono la programmazione, la progettazione, l'autorizzazione, l'esecuzione e la manutenzione dei lavori pubblici comunque eseguiti nel territorio regionale, fatti salvi i lavori dichiarati d'interesse nazionale da norme dello Stato.

2. Sono qualificati lavori pubblici «sussidiati» i lavori eseguirne dagli enti pubblici, nonché i lavori eseguiti, con l'eccezione dei lavori di edilizia residenzia-

le pubblica, da soggetti privati ammessi anche parzialmente a finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione.

3. I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati possono essere realizzati solo previa approvazione di un progetto redatto e attuato secondo la normativa in vigore nella materia delle opere pubbliche. Per tali progetti, la Regione procede all'approvazione degli elaborati, acquisito il parere degli organi consultivi regionali.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di regolamentazione, di programmazione e di vigilanza in materia di opere e lavori pubblici, nel rispetto dei compiti conferiti agli enti locali dalle disposizioni statali e dalla presente legge.

2. Sono riservate alla Regione le competenze relative a:

- a) la predisposizione della normativa di riferimento e dei provvedimenti amministrativi generali;
- b) l'organizzazione e la gestione dell'osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche;
- c) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e delle opere pubbliche;
- d) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
- e) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle opere pubbliche;
- f) la valutazione tecnico amministrativa e l'attività consultiva di cui all'articolo 6, relativa a:

1. progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione, in applicazione della successiva lettera g);

2. progetti di lavori sussidiati, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3;

progetti di opere pubbliche eseguite da province, comuni ed enti pubblici ausiliari;

g) progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione e in particolare:

1. gli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale o dell'Unione europea;

2. le opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla Regione;

3. le opere relative ai porti di interesse regionale;

4. le opere già appaltate con i fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati in applicazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;

5. gli interventi di ripristino di opere pubbliche di interesse regionale, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali;

h) ogni attività di vigilanza e di verifica dell'attuazione degli interventi programmati, sia se eseguiti direttamente dalla Regione sia se realizzati dalle

province, comuni e ogni altro soggetto pubblico, per competenza diretta ovvero per delega ai sensi del comma 4, anche al fine di monitorarne il rispetto della spesa programmata. Ove non sussistano imprevedibili giustificati motivi per l'eventuale superamento della spesa programmata, anche per i lavori direttamente realizzati da province, comuni e altri enti pubblici, per attribuzione diretta o per delega, sussiste nei confronti della Regione la responsabilità diretta del responsabile del procedimento designato dall'ente locale.

3. Per i lavori di propria competenza, la Regione esercita anche le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le connesse attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti, ove interessati, le Province e i Comuni competenti. La Regione è altresì competente all'eventuale retrocessione

4. Per la realizzazione ovvero la manutenzione delle opere indicate al comma 2, lettera g, per singole opere e previo parere del Consiglio regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6, la Giunta regionale ha la potestà di delegare i relativi compiti a province ovvero a comuni ovvero a soggetti pubblici comunque interessati.

5. La Regione esercita direttamente le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere concernenti le materie di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 59/1997, con esclusione delle grandi reti infrastrutturali già con legge statale dichiarate di interesse nazionale, nonché delle opere in materia di difesa, delle dogane, dei lavori relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica e alla edilizia penitenziaria, nonché la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione statale ed espressamente mantenuti dallo Stato ai sensi del d. lgs. 112/1998.

6. Per la realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale competente nella materia ha facoltà di convocare una «Conferenza di servizi» alla quale partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti pubblici interessati. In relazione all'esito della Conferenza, l'eventuale approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali. Resta ferma la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA), secondo la procedura vigente.

7. L'approvazione di cui al comma 6 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ove la determinazione non sia adottata all'unanimità dei presenti, regolarmente rappresentanti degli enti pubblici e degli organi statali interessati, la variante diviene efficace al sedicesimo giorno dalla sua adozione.

Art. 4

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano l'attività amministrativa attribuita direttamente dallo Stato e dalla presente legge relativa a:

- a) nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza provinciale, in particolare:

1. le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;

2. gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;

3. le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della L. 662/1996, con le successive modifiche;

4. l'istruttoria e il rilascio di autorizzazione per gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kv.

2. Alle Province è delegato l'esercizio dell'attività amministrativa concernente:

- a) le opere portuali di terza e quarta classe;
- b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere pubbliche di competenza provinciale, nonché le opere di competenza della comunità montana la cui sede risulta ubicata nel territorio provinciale nonché di qualsiasi soggetto o ente non territoriale per opere da eseguirsi comunque nel territorio della provincia. Per tali opere, la provincia è competente anche all'eventuale retrocessione;
- c) l'adozione dei provvedimenti necessari agli interventi da realizzarsi nel territorio provinciale dai consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo.

Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono competenti per l'attività amministrativa non espressamente riservata alla Regione e non conferita direttamente o in delega agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano l'attività attribuita dallo Stato e dalla presente legge relativa a:

- a) nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della L. 23/1996;
- b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di:

- 1. opere relative all'edilizia di culto;
- 2. opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;
- 3. opere di interesse locale destinate a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

4. attrezzature fisse dei mercati locali;
 5. impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e opere di elettrificazione rurale;
 6. interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;
 7. opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della L. 662/1996, con le successive modifiche.
2. I comuni sono delegati all'attività relativa a:
- a) denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche, previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
 - b) denunce di opere da realizzarsi in zone sismiche in osservanza della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
 - c) controlli previsti dall'articolo 21 della L. 64/1974 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 64 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 e relative norme procedurali.
3. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per tali opere, il comune è delegato anche all'eventuale retrocessione.

Art. 6

(Consiglio regionale dei lavori pubblici)

1. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è organo della Regione istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.
2. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
 - b) il dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia di lavori pubblici;
 - c) un numero di esperti non superiore a nove, competenti nelle materie di idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologia, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;
 - d) due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;
 - e) un esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini provinciali degli ingegneri e uno indicato dall'associazione regionale di categoria;
 - f) un esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini provinciali degli architetti e uno indicato dall'associazione regionale di categoria;
 - g) i dirigenti responsabili del Settore competente in materia di lavori pubblici;
 - h) un dirigente di Settore competente nelle sotto specificate materie, designato dagli assessori compe-

tenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

3. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso quindi il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale dei lavori pubblici:

- a) il Soprintendente regionale scolastico o suo delegato;
- b) i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia o loro delegati;
- c) il Soprintendente archeologico per la Puglia o suo delegato.

4. Le attività ausiliarie sono svolte dall'ufficio di segreteria.

5. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici.

6. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta costituito.

7. È applicabile ai componenti esterni del Consiglio regionale dei lavori pubblici la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigenti per i consiglieri regionali.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e di funzionamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici.

9. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è competente ad esprimere pareri relativi a:

- a) strumenti programmatori predisposti dai Settori regionali riferiti ai lavori pubblici, di competenza regionale;
- b) progetti di competenza regionale d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti;
- c) progetti per i lavori pubblici sussidiati dei quali all'articolo 11, comma 2, relativi ad opere di eccezionale rilevanza nonché alle relative varianti che, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento, comportino una spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- d) vertenze relative ai lavori pubblici sussidiati, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali; nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;
- e) ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'Assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale dei lavori pubblici.

10. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti dei Settori regionali

preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

11. Sono oggetto di parere delle strutture tecniche regionali periferiche (ex Genio civile) competenti nei rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:

- a) i progetti di competenza regionale d'importo inferiore a 5 milioni di euro;
- b) i progetti dei lavori sussidiati nell'ipotesi in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente attuatore, e per le relative varianti.

12. I pareri di cui sopra sono resi, rispettivamente, entro novanta giorni quello di cui al comma 10 e in sessanta giorni quello di cui al comma 11. Decorso il termine dalla data di presentazione della richiesta, il parere s'intende reso per assenso, salve le eventuali responsabilità per l'esecuzione delle opere.

13. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della l.r. 27/1985 sono abrogati a decorrere dalla data di effettivo insediamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici previsto dalla presente legge.

TITOLO II VIABILITÀ

Art. 7 (Oggetto)

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «viabilità» concernono la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, la gestione delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi incluse la manutenzione e il miglioramento delle strade esistenti; nonché i compiti di classificazione e di declassificazione delle strade, e la potestà generale di vigilanza.

Art. 8 (Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di assicurarne l'unitario indirizzo, esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) individuazione, pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale, nonché classificazione e declassificazione delle strade di interesse regionale e di quelle provinciali;
- b) pareri relativi alla classificazione e alla declassificazione delle strade statali;
- c) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle eventuali autostrade regionali, da attuarsi attraverso concessioni;
- d) salvo il rispetto delle direttive e degli atti generali dello Stato, definizione dei criteri, delle direttive e

delle prescrizioni tecniche per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale;

- e) determinazione dei criteri per la fissazione dei canoni per licenze e concessioni, nonché per l'esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade e autostrade della rete viaria regionale;
- f) determinazione delle tariffe del pedaggio autostradale di cui alla lettera c) e adeguamento delle stesse, nonché controllo delle concessionarie regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e f), possono essere applicate anche per tratte specifiche della rete viaria regionale non autostradale.

Art. 9 (Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative attribuite dallo Stato e dalla presente legge relative a:

- a) approvazione, integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;
- b) nei confronti dei comuni singoli ovvero associati e delle comunità montane, promozione, coordinamento e verifica volti alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio alle zone rurali;
- c) determinazione dei criteri, nonché fissazione e riscossione quali entrate proprie delle tariffe relative a licenze, concessioni ed esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade di cui al comma 3;
- d) progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade provinciali.

2. È delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla vigilanza della rete viaria regionale, esclusi i tratti autostradali gestiti dalla Regione in regime di concessione.

3. Sono trasferite al demanio della provincia rispettivamente competente per territorio le strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, dapprima classificate statali ovvero regionali. Ove la Regione, ai sensi del comma 1, lettera a), qualifichi talune strade di interesse regionale, da ogni provincia, per la parte compresa nel proprio territorio, le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

Art. 10 (Funzioni dei comuni)

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione e non conferite agli altri enti locali e in particolare:

- a) classificazione delle strade comunali;
- b) approvazione, integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade comunali;
- c) progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade comunali.

Art. 11
(Accordi di programma)

1. Per la finalità di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade, sentite le Province territorialmente interessate la Regione promuove, in applicazione dell'articolo 98, comma 4 e dell'articolo 99, comma 4, del d. lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

2. La Regione può promuovere, per le strade di interesse regionale, anche specifici accordi di programma fra e con le province territorialmente interessate, per la definizione delle opere da eseguire, le modalità progettuali e gli impegni e oneri rispettivi.

TITOLO III
TRASPORTI

Art. 12
(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali in materia di trasporti concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e di merci definiti dai decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 422 e 20 settembre 1999, n. 400, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, nonché i servizi pubblici non di linea.

2. L'attribuzione delle competenze e l'organizzazione amministrativa del trasporto pubblico di linea sono disciplinate dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni per il trasporto pubblico di linea e dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 per il trasporto pubblico non di linea.

Art. 13
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservati alla Regione, ferme restando le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla l.r. 13/1999, anche quelli concernenti:

- a) la programmazione del sistema portuale per gli scali di rilievo regionale e interregionale;
- b) la programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli di rilievo nazionale e internazionale indicati all'articolo 104, comma 1, lettera h), del d. lgs. 112/1998;
- c) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli;
- d) l'assegnazione delle risorse e del personale trasferito dal Ministero dei trasporti ai comuni delegati per l'attività di escavazione dei fondali dei porti non sede di autorità portuale;
- e) la programmazione delle opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla Regione.

Art. 14
(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano, ferme le funzioni attribuite dalla l.r. 13/1999, anche quelle attribuite dallo Stato concernenti:

- a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) il rilascio di autorizzazione a imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;
- e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

2. È attribuito alle province, oltre alle funzioni delegate dalla l.r. 13/1999, anche l'esercizio dei compiti concernenti:

- a) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- b) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d. lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
- c) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi di autobus con conducente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 21/1992;
- d) la nomina delle Commissioni provinciali istituite presso le Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.
- e) le autorizzazioni relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità;
- f) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali;
- g) i porti lacuali e di navigazione interna.

3. È altresì delegato ad ogni provincia, rispettivamente competente in applicazione del criterio di collegamento, il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggetto la circolazione nell'intero territorio della Regione Puglia, ma previa acquisizione - da parte della provincia che risulta competente - di apposito nulla osta dell'ente proprietario per le strade rispettivamente regionali, comunali ovvero di altre province. L'individuazione della provincia competente è gradatamente determinata dai criteri di collegamento che nel rispettivo territorio provinciale risulti ubicata:

- a) la sede legale della ditta richiedente, per le ditte pugliesi;
- b) il cantiere pugliese dal quale prenderà avvio il trasporto eccezionale, per le ditte con sede legale in altre regioni;
- c) il primo tratto di attraversamento del territorio pugliese da parte del trasporto eccezionale, ove non risultino già esistenti le correlazioni indicate alle lettere a) e b).

Art. 15 *(Funzioni dei comuni)*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico di linea conferite dalla legislazione statale nonché dalla l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni. I comuni svolgono le funzioni relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla L. 21/1992 e alla l.r. 14/1995, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.

2. Sono delegate, altresì, ai comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le attività di escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante l'affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedure di gara pubblica.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000

RAFFAELE FITTO

«Il Governo ha Osservato, la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, Co. 3 lett. a) della L. 59/97.».

d'ordine del Capo di Gabinetto
dr. Giorgio De Bellis

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio

Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

- La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» è pubblicata nella Gazz. uff. 22 dicembre 1999, n. 299.

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17-3-1997, n. 63 S.D.

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 21-4-1998, n. 9250.

Note all'Art. 3

- La L. 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicato nella Gazz. uff. 28-12-1996, n. 303 S.O. Si riporta il testo del comma 108 dell'art. 2 così come integrato dalla L. 449/97:

108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, anche agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge. Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE.

- La L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicato nella Gazz. Uff. 18-8-1990, n. 192. Si riporta il testo degli articoli 7 e 8:

Art. 7

1. Ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima delle effettuazioni delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della L. 59/97 così come modificati e integrati dalle leggi 127/97 e 191/98:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e

compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 comma 3, lettera a), della presente legge, anche al sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzativi generale dell'istruzione scolastici e stato giuridico del personale;
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
- r.bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale.

Nota all'Art. 4

– La L. 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica è pubblicata nella Gazz. Uff. 19-1-1996, n. 15. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3:

Art. 3

Competenza degli enti locali

1. La attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

- a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
- b) le province, per quelli a destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte di conservatoria di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

Note all'art. 5

– La L. 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere e di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» è pubblicata nella Gazz. Uff. 21-12-1971, n. 321.

– La L. 2 febbraio 1974, n. 64 «provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» è pubblicata nella Gazz. Uff. 21-3-1974, n. 76. Si riporta il testo dell'art. 21:

Art. 21

Accertamento delle violazioni

I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti

norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

L'ingegnere capo di detto ufficio, previ occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

La L.R. 16 maggio 1985, n. 27 «testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici» pubblicato nel BUR n. 62/85, è stata successivamente modificata e integrata dalla LL.RR. 4/94, 38/95, 18/98 e 24/98 - L'art. 64 così dispone:

Art. 64

(Controlli)

1. Il Genio Civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.

2. Il controllo è effettuato con metodo a campione seguendo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo.

3. Le norme contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo si applicano anche ai fini dei controlli periodici di cui all'art. 14 della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successiva modificazioni.

4. Indipendentemente dai controlli a campione di cui al secondo comma del presente articolo, il Genio Civile può effettuare verifiche di conformità sulle costruzioni in corso o ultimate, ogni qualvolta, a insindacabile giudizio del coordinatore, ciò si renda necessario o opportuno. Degli accertamenti effettuati con esito positivo viene rilasciata attestazione all'interessato ed al Sindaco competente e l'opera controllata non viene presa in considerazione per i controlli a campione.

5. Per le opere che dovessero risultare non rispondenti alle norme vigenti in materia, si procederà a termini di legge.

6. Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del Genio Civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.

7. L'accertamento di cui al sesto comma ed il controllo a campione di cui al secondo comma del presente articolo, sostituiscono a tutti gli effetti l'attività di vigilanza di cui all'art. 29 delle legge 2 febbraio 1974 n. 64.

– Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 22» è pubblicato nella Gazz. uff. 29-8-1977, n. 2345. L'art. 106 così dispone:

Articolo 106

Espropriazione per pubblica utilità

Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate dal presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza.

Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua competenza.

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.

– La L. 3 gennaio 1978, n. 1 «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali» è pubblicata nella Gazz. Uff. 14-1-1978, n. 14. Si riporta il testo dell'art. 3:

Art. 3

Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata

disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

Nota all'art. 6

– Gli articoli 12, 13, 14 della LR 27/85 disciplinano rispettivamente le attribuzioni, la composizione e il funzionamento del comitato Regionale tecnico - amministrativo; l'art. 15 disciplina le funzioni consultive del conduttore del Genio Civile; l'art. 16 disciplina l'aggiornamento dei limiti di importo indicati negli artt. 12 e 15.

Note all'art. 12

– Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 10-12-1997, n. 287.

– Il D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» è pubblicato nella Gazz. Uff. 4-11-1999, n. 259.

– La L.R. 25 marzo 1999, n. 13 «Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale» pubblicata nel BUR 36/99, è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 17/99, 32/99 e 9/00.

– La L.R. 3 aprile 1995, n. 14 «Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» è pubblicata nel BUR 39/95.

Nota all'Art. 13

– La lett. i) dell'art. 104 del D.lgs. 112/98 mantiene allo Stato le funzioni relative agli interventi a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23-12-1997, n. 454.

Note all'Art. 14

– La L. 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» è pubblicata nella Gazz. Uff. 23-1-1992, n. 18. Si riporta il testo dell'art. 4:

Art. 4

Competenze regionali

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2), e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

– Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. 422/97:

8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

– L'art. 7 della LR 14/95 così dispone:

Art. 7

(Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio)

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia è costituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità al servizio dei taxi e di noleggio con conducente.

2. La Commissione di cui al precedente comma è così composta: Presidente della Camera di commercio suo delegato, con funzione di Presidenza;

n. 1 funzionario regionale;

n. 1 funzionario dell'ufficio provinciale MCTC;

n. 1 funzionario della Camera di commercio;

n. 1 rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovettura, se presenti sul territorio provinciale e/o regionale.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Camera di commercio.

3. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova commissione.

– Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» è pubblicato nella Gazz. Uff. 18-5-1992, n. 114 S.O. L'articolo 10, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 360/93, dal D.L. 1/97 e dalle leggi 48/97, 454/97 e 472/99, detta la disciplina dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

LEGGE REGIONALE 30 novembre, n. 21

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SALUTE UMANA E DI SANITÀ VETERINARIA»

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione

dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Titolo IV, Capi I e II, articoli 114, 118, 121, 122, 124, 130, 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di salute umana e di sanità veterinaria e individua le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale secondo le indicazioni della legge summenzionata e del piano socio-sanitario regionale.

TITOLO I NORME IN MATERIA SANITARIA OSPEDALIERA

Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi, salvo quelli espressamente riservati allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale in tema di salute umana, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
- b) concorso, anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e le altre Regioni, alla elaborazione e attuazione delle politiche e delle attività sanitarie;
- c) coordinamento dei sistemi informativi d'interesse sanitario e socio-sanitario di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) adozione dei provvedimenti puntuali relativi all'erogazione delle prestazioni;
- e) verifiche della conformità alla normativa nazionale e comunitaria - nonchè vigilanza successiva, ivi compresa la verifica della buona pratica di laboratorio - di attività, strutture, impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall'articolo 115, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- f) verifiche di conformità, avvalendosi degli uffici comunali e delle aziende sanitarie locali, sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, dei provvedimenti autorizzatori statali in materia di pubblicità ed informazione scientifica di cui all'articolo 119, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- g) individuazione dei criteri e delle modalità mediante i quali i comuni e le aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di propria competenza, individuando gli strumenti e gli atti per assicurare la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari anche con riferimento alla vigilanza

regionale sulle attività autorizzate dai sindaci ai sensi degli articoli 5 e 6;

- h) definizione del riparto delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla copertura della spesa sanitaria per i servizi ad intersezione sanitaria;
- i) determinazione dei requisiti delle strutture erogatrici dei servizi ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, tenendo fermi gli standard essenziali individuati e aggiornati a livello nazionale;
- l) disciplina delle modalità e dei requisiti di accreditamento delle strutture erogatrici dei servizi, in applicazione del modello di cui all'articolo 115, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- m) riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero ai fini e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- n) esercizio dell'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti, previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3 (Prestazioni socio - sanitarie e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria)

1. Le prestazioni socio - sanitarie comprendono:

- a) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- b) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
- c) le prestazioni a elevata integrazione sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezione da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico - degenerative.

2. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni, che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legislazione regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie locali.

4. Per tutte le prestazioni di cui al presente articolo è prevista la possibilità di interventi integrati fra comuni (singoli e/o associati) e aziende sanitarie locali.

Art. 4 (Sanità penitenziaria)

1. In applicazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, la Regione programma e organizza i servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul loro funzionamento avvalendosi delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 prenderà avvio dopo il trasferimento di funzioni, beni

e personale di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999 «Riordino della medicina penitenziaria».

Art. 5
(Competenze delle province)

1. Alle province pugliesi sono conferiti i seguenti compiti e funzioni:

- a) erogazione di contributi a favore dei titolari di patente speciale per la modifica agli strumenti di guida, in base all'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) corresponsione delle indennità previste dalla legge ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall'INPS.

2. Nell'esercizio della competenza di cui al comma 1, lett. b), la provincia si avvale della consulenza della azienda sanitaria locale di competenza.

Art. 6
(Funzioni dei comuni - Autorizzazioni per la realizzazione di strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Sono di competenza dei comuni pugliesi nel rispettivo territorio le funzioni in materia di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie secondo quanto previsto dall'articolo 8 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 7
(Funzioni dei comuni - Autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie)

1. I comuni sono competenti anche al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 8 ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni per l'esercizio delle attività sanitarie relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero per procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino rischi per il paziente, previa verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione.

2. Nell'esercizio della competenza di cui al comma 1 i comuni si avvalgono dell'istruttoria e del parere dell'azienda sanitaria locale territoriale.

3. In caso di reiezione dell'istanza l'interessato può chiederne la revisione al Sindaco con ricorso da depositare presso il comune o spedire con posta raccomandata al funzionario responsabile entro quindici giorni dal diniego. Nei successivi quindici giorni il Sindaco decide e comunica l'esito del ricorso avvalendosi eventualmente di un nuovo parere dell'azienda sanitaria locale competente.

Art. 8
(Altre competenze comunali)

1. Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9;
- b) regolamenti e provvedimenti in ordine alla pubblicità sanitaria di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) rilascio dell'autorizzazione, su parere della azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- d) esercizio delle ulteriori competenze previste dal regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- e) concorso alle attività di integrazione scolastica di cui alle leggi regionali 9 giugno 1987, n. 16 e 18 marzo 1997, n. 10.

Art. 9
(Interventi d'urgenza)

1. Gli interventi d'urgenza in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale spettano al Sindaco, che adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dell'articolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 12 del 1998.

Art. 10
(Competenze esclusive delle aziende sanitarie locali)

1. Sono trasferiti alle aziende sanitarie locali i compiti e le funzioni concernenti:

- a) la tenuta dell'albo degli enti ausiliari che operano nell'area delle dipendenze patologiche, secondo la legge regionale 9 settembre 1996, n. 22 «Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossico-dipendenze»;
- b) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

TITOLO II
SANITÀ VETERINARIA E SALUBRITÀ DEI
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 11
(Funzioni della Regione)

1. La Regione Puglia, con l'emanazione di regola-

menti o con atti di Giunta o del Presidente, esercita, anche in sede di indirizzo e coordinamento, tutte le funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente riservati allo Stato mediante leggi o regolamenti delegati, e in particolare:

- a) approva i piani e i programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
- b) concorre, anche mediante intese e concertazioni con lo Stato e le altre regioni, alla elaborazione e attuazione delle politiche per la sanità veterinaria;
- c) coordina i sistemi informativi d'interesse della sanità veterinaria di comuni, province, comunità montane e aziende sanitarie locali, anche in vista del coordinamento nazionale delle informazioni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) adotta i provvedimenti puntuali relativi all'erogazione delle prestazioni;
- e) verifica la conformità alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto in materia dall'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- f) raccorda nell'assetto tecnico - amministrativo i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e quelli svolti da uffici statali o comunitari;
- g) coordina e verifica l'applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione, transito, da e per l'estero, di animali, prodotti e avanzi di animali;
- h) predisporre i piani regionali di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
- i) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
- l) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;
- m) provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonché di corsi di formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la collaborazione degli istituti universitari, dell'Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria;
- n) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;
- o) assicura altresì il necessario coordinamento tecni-

co e funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti con interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttività del patrimonio zootecnico sulla base di appositi piani predisposti dall'Assessorato all'agricoltura;

- p) esercita le attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle funzioni e sui compiti conferiti alle autonomie locali, ivi inclusi gli interventi di sostituzione degli organi inadempienti, previa diffida e fissazione di congruo termine per provvedere, deliberata dalla Giunta regionale e notificata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12

(Compiti delle province)

1. Sono di competenza delle province, che le esercitano nel rispettivo territorio avvalendosi dell'azienda sanitaria locale competente o di quella scelta dalla provincia stessa in caso di pluralità di azienda:

- a) l'aggiornamento della mappa delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- b) l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Art. 13

(Funzioni dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, che le esercitano nel rispettivo territorio:

- a) ogni funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione;
- b) le funzioni in materia autorizzativa di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale;
- c) il riconoscimento, previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 «Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo», dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1998, n. 218;
- d) gli interventi d'urgenza in caso di emergenza di sanità o igiene veterinaria a carattere esclusivamente locale che spettano al Sindaco, il quale adotta le relative ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale. Si applica negli altri casi il disposto dell'articolo 117, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 14**(Funzioni delle aziende sanitarie locali)**

Sono di competenza delle aziende sanitarie locali:

- a) le indagini epizootologiche su base locale e la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;
- b) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria nei confronti degli operatori del settore;
- c) la vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa adibiti, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardigne, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
- d) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali;
- e) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- f) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche in campo veterinario;
- g) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;
- h) la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
- i) la vigilanza e il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze non consentite, comprese quelle ormonali e antiormonali, quali fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale di animali, destinate all'alimentazione umana;
- j) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;
- k) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
- l) le funzioni di cui all'articolo 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- m) le funzioni in materia di attività di medicina veterinaria per il miglioramento e l'intervento zootecnico, nonché di servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale dall'articolo 66, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- n) la vigilanza e il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione;
- o) la lotta al randagismo e la tenuta dell'anagrafe canina;
- p) l'attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e la vigilanza sulla esecuzione di piani di profilassi delle parassitosi gestiti da enti pubblici o privati;
- q) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

- r) il rilascio del nulla-osta sanitario alla concessione demaniale e ad ogni autorizzazione inerente l'esercizio degli impianti di molluschicoltura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 343 del 1996;
- s) l'espressione del parere sanitario per l'abbattimento di animali sieronegativi in allevamenti infetti, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e del decreto del Ministro della sanità n. 429 del 12 agosto 1997;
- t) ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria attribuita alle aziende sanitarie locali da leggi comunitarie, statali e regionali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000

RAFFAELE FITTO

«Il Governo ha osservato, la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co.3 lett. a) della L. 15 marzo 1997, n. 59. È stato altresì precisato che le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 1, lett. e) e 11, comma 1, lett. e) appaiono formulate in modo incompleto, atteso che non menzionano quanto disposto dall'art. 115, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs.vo n. 112/198 e successive modifiche ed integrazioni in ordine all'attività di ineludibilità competenza statale.»

d'ordine del Capo di Gabinetto
dr. Giorgio De Bellis

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, il solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17.3.97, n. 63 S.O.

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 21.4.98, n. 98 S.O.

Note all'Art. 2

- L'art. 6 del DLgs 112/98 così dispone:

Art. 6
Coordinamento delle informazioni

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionanti, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema acustico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 4 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.

– Si riporta il testo degli artt. 115 e 119 (così come modificati dal D.Lgs 443/99) 124 del D.lgs 112/98.

Art. 115
Ripartizione dalle competenze

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrativi;

- l'adozione d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni;
Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
- l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
- la formazione, l'aggiornamento, le interazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzate, nulla-osta, assenti comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
- l'approvazione di manuali o istruzioni tecniche su tecniche di interesse nazionale;
- lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi compreso le materie prime farmaceuticamente attive e i gas medicinali, e i centri sperimentazione clinica umana e veterinaria;
- la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:

- l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;
- l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
- la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
- le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).

3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

3 bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:

- degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
- dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
- dei laboratori.

3 ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 119
Autorizzazioni

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
 - l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
 - l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
 - l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
 - l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo 1.1. a) dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.
2. Abrogato.

Art. 124
Professioni sanitarie

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

- la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
- la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 ago-

sto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

- f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. È trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Nota all'Art. 3

– Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 112/98:

2. Le generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

Nota all'Art. 4

– Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419» è pubblicato nella Gazz. Uff. 16.6.99, n. 165 S.O.. Si riporta il testo degli artt. 6, 7 e 8:

Art. 6 Personale e strutture

1. Con uno o più decreti del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza.

3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinato, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e degli altri beni strumentali di proprietà della amministrazione penitenziaria da destinare al servizio sanitario nazionale.

Art. 7 Trasferimento di risorse

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo e dei decreti legislativi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, si provvede mediante utilizzazione delle risorse assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanità penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono assegnate

al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Con il medesimo decreto sono definiti, altresì i criteri e le modalità della loro gestione.

3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato superiori all'ammontare delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanità penitenziaria.

Art. 8 Trasferimento delle funzioni e fase sperimentale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto è stabilita la durata della fase sperimentale, tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

3. Nella fase sperimentale prevista dal comma 2 al rapporto di lavoro del personale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. Tale personale posto alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. I beni strumentali restano nella titolarità della amministrazione penitenziaria, la gestione degli stessi è affidata al Servizio sanitario nazionale.

4. Con i decreti previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, al termine della fase sperimentale, si provvede al trasferimento delle altre funzioni in tutto il territorio nazionale, anche sulla base della sperimentazione svolta.

Nota all'Art. 5

– La L. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» è pubblicata nella Gazz. Uff. 17.2.92, n. 39 S.O.

– L'art. 27 così dispone:

Art. 27 Trasporti individuali

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categoria A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,».

3. Omissis.

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

Nota all'Art. 6

– Il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (pubblicato nella Gazz. Uff. 16.6.99, n. 165 S.O.) reca modifiche e integrazioni al DLgs 30 dicembre 1992, n. 502. Il riferimento all'art. 8 ter deve intendersi all'art. 8.

Nota all'Art. 7

– Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si riporta il testo dell'art. 8 ter, comma 2, aggiunto dal DLgs 229/99:

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

Note all'Art. 8

– La L.R. 12 aprile 2000, n. 9 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002» è pubblicato nel BUR n. 48 Suppl./2000.

L'art. 47 così dispone:

Art. 47

Interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della L.r. 10/1997 per il trasporto di portatori di handicap

1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a fini scolastici che riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per territorio.

2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando risorse proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per interventi relativi al diritto allo studio e in materia socio-assistenziale.

– Il comma 2 dell'art. 118 del DLgs 112/98 così dispone:

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

– La L.R. 9 giugno 1987, n. 16 «Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati» pubblicata nel BUR 121/97 è stata più volte modificata, da ultimo dalla LR 17/99.

– La LR 18 marzo 1997, n. 10 «Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione zonale dei portatori di handicap» pubblicata nel BUR n. 33/97 è stata modificata dalle LL.RR. 16/97, 14/98 e 17/99.

Nota all'Art. 9

– Si riporta il testo dell'art. 117 del DLgs 112/98:

**Articolo 11
Interventi d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costruzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

Note all'Art. 10

– La L.R. 9 settembre 1996, n. 22 è pubblicato nel BUR n. 101/96.

– La L. 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» - è pubblicata nella Gazz. Uff. 6-3-1992, n. 55.

– a L. 14 ottobre 1999, n. 362 «Disposizioni urgenti in materia Sanitaria» è pubblicato nella Gazz. Uff. 20-10-1999, n. 247.

Nota all'Art. 11

– La L. 14 luglio 1965, n. 963 «Disciplina della pesca marittima»

è pubblicato nella Gazz. Uff. 14-8-1965, n. 203 - Si riporta il testo degli artt. 19 e 22.

Art. 19

Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza

La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa esercitata dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

Art. 22

Nomina di agenti giurati di vigilanza

Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

Note all'Art. 12

– Il DLgs 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dell'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29-5-1999, n. 124.

– La L. 15 febbraio 1963, n. 281 «Disciplina delle preparazioni e del Commercio dei mangimi» è pubblicata nella Gazz. Uff. 26-3-1963, n. 82. Si riporta il testo dell'art. 4 (così come modificato dal D.Lgs 360/89 e dalla L. 399/68) e 5 (così come modificato dal DPR 152/88 e dal DLgs 360/99):

Art. 4

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o una frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Art. 5

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai

sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

Note all'Art. 13

– Il DPR 26 marzo 1980, n. 327 «Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» è pubblicato nella Gazz. Uff. 16-7-1980, n. 193.

– La L.R. 3 aprile 1995, n. 12 «Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo», pubblicata nel BUR n. 39/95, è stata successivamente modificata dalla L.R. 15/96. L'art. 16 così dispone:

Art. 16

(Contributi per il patrimonio zootecnico)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite dei capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.

2. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi veterinari delle USL.

3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

Note all'Art. 14

– La L. 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» è pubblicata nella Gazz. Uff. 28-12-1978, n. 360 S.O. La lett. b) dell'art. 8 indica due tra le funzioni delegate alla regione, l'attuazione degli adempimenti disposti dalla autorità sanitaria statale in materia di zoopropeasi.

– Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 22» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29-8-1977, n. 234 S.O.

– Il DM 15 dicembre 1995, n. 592 «Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini» è pubblicato nella Gazz. Uff. 30-5-1995, n. 125.

– Il DM 12 agosto 1997, n. 429 è pubblicato nella Gazz. Uff. 16-12-1997, n. 292.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 22

«RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in conformità con i principi della Carta europea dell'Autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle

delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2, (della Costituzione e in quelle conferite in attuazione della L. 59/1997 e successivi provvedimenti legislativi.

Art. 2

(Criteri e principi per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi)

1. La Regione, nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale, provvede al conferimento agli enti locali, territoriali e funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il conferimento avviene in base ai principi dettati dall'articolo 4, comma 3, (della L. 59/1997.

Art. 3

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

3. La Regione determina l'applicazione delle politiche dell'Unione europea a livello regionale mediante il concorso degli enti locali.

Art. 4

(Funzioni e compiti amministrativi degli enti locali)

1. Le leggi regionali individuano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai comuni, singoli o associati, alle aree e città metropolitane, alle comunità montane, alle province, nonché le relative modalità di esercizio.

2. In applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1, il comune, le comunità montane e le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi localizzati sui relativi territori.

3. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui al comma 2 non gestibili direttamente dai comuni nelle forme singola, associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni legislative sulle autonomie locali, possono essere esercitati dalle comunità montane o (dalle province sulla base dell'apposita normativa regionale di settore adottata con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 59/1997.

Art. 5

(Esercizio associato di funzioni)

1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, al fine di favo-

rire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, provvede con legge regionale all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle stesse, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 6, e, nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e degli ambiti territoriali considerati congrui.

2. I Comuni interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legislazione di settore, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, secondo le direttive regionali, soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. La Regione incentiva, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali.

Art. 6

(Conferenza permanente Regione-Autonomie locali)

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali.

2. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali:

- a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative a carattere generale relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;
- b) su espressa richiesta della competente Commissione consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locali.

3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.

4. I pareri richiesti alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria di cui al comma 3, entro cinque giorni dalla loro formulazione.

5. I pareri sugli atti legislativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali dalla Giunta regionale solo prima della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso.

Art. 7

(Composizione e funzionamento)

1. A far parte della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sono chiamati:

- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) due Consiglieri regionali, in rappresentanza di maggioranza, opposizione;
- c) i Presidenti delle Province;
- d) i Sindaci delle città capoluogo di provincia;
- e) due rappresentanti delle comunità montane indicati dalla Conferenza dei Presidenti di comunità montane;
- f) il Presidente della delegazione regionale dell'UPI;
- g) il Presidente della delegazione regionale dell'ANCI e otto sindaci, di cui quattro in rappresentanza dei comuni sino a 15 mila abitanti e quattro per i Comuni oltre 15 mila abitanti;
- h) il Presidente della delegazione regionale dell'UNCEM.

2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto;

alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l'Assessore agli enti locali e l'Assessore competente per la materia all'ordine del giorno.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e convoca la seduta di insediamento.

4. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali approva, entro un mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.

5. Ai componenti la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si applicano le leggi in materia di permessi per cariche elettive e hanno diritto al rimborso spese, che saranno a carico delle amministrazioni di appartenenza.

6. Eventuali organismi indicati dalle leggi regionali non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 8

(Durata in carica e convocazione)

1. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si rinnova all'inizio di ogni legislatura regionale entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

2. I componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica negli enti rappresentati. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali è convocata, con le modalità stabilite dal regolamento, dal suo Presidente.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un «Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della L. 59/1997» alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 59/1997, nonché con l'istituzione di un «Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione», alimentato con risorse regionali annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.

Art. 10
(Risorse umane)

1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli enti locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.

3. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di posizione e di funzione.

5. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli enti stessi. È data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferi-

mento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.

6. Al personale trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità contrattate con le organizzazioni sindacali nel rispetto del CCNL.

7. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli enti presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a titolo di «assegno ad personam» pensionabile e riassorbibile esclusivamente con successivi analoghi benefici.

8. Trovano applicazione l'articolo 2112 del codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

9. La Regione, per le funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli enti locali, previo accordo con gli enti stessi.

10. Gli atti attuativi del presente articolo vengono assunti nel rispetto (delle procedure dei CCNL).

11. Qualora la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, sia stata stabilita da provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 4 della L. 59/1997, l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle strutture o del personale in atto.

12. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'ente, rideterminando i propri organici.

Art. 11
(Risorse strumentali)

1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.

2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso agli enti locali.

3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.

4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali subentrano nei contratti in corso.

5. La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9.

Art. 12
(Resoconti e verifiche)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Gli enti locali trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un resoconto sull'esercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. La Giunta regionale esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite.

4. La Giunta regionale provvede a informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'esercizio delle funzioni conferite; a tal fine trasmette annualmente al Consiglio gli esiti delle verifiche, nonché degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 14, attraverso una relazione articolata per materia e per enti locali.

Art. 13

1. La Regione e gli enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utili allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. È attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale all'interconnessione degli enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA).

Art. 14
(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

Art. 15
(Funzioni normative)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità di

esercizio delle funzioni delegate, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 16
(Adeguamento delle normative di settore e norme finali)

1. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede all'adeguamento delle normative di settore anche in relazione alle nuove funzioni trasferite prevedendo norme di abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione normativa e amministrativa.

2. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono assoggettabili a revisione trascorso un anno dal suo insediamento.

3. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, con provvedimento della Giunta regionale.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7 della L. 59/1997.

5. È in ogni caso assicurata la contestualità tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000

RAFFAELE FITTO

«Il Governo ha osservato, la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co.3 lett. a) della L. 15 marzo 1997, n. 59».

d'ordine del Capo di Gabinetto
Dr. Giorgio De Bellis

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione informazione Studi e Ricerche - in attuazione

della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

– La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17-3-1997 n. 63 S.D.

– La legge 30 dicembre 1989, n. 439 «Rattifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Corte europea della autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22-1-1990, n. 17 S.O.

– Gli articoli 117 e 118 della costituzione così recitano:

Art. 117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni; ordinamento dagli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione:

circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana o professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti locali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalla legge dalla Repubblica alle provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle provincie, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

Nota agli Artt. 2 e 4

– Si riporta il testo dell'art. 4 della L. 59/97 così come modificato e integrato dalle leggi 127/97 e 191/98:

4. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle provincie ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltate anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge vengono conferiti a regioni, provincie, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni alle provincie e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da

- parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
- c) il principio di efficienza o di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- d) il principio di cooperazioni: tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h) il principio di differenziazione nell'allocatione delle funzioni in considerazione, delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio, delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

- a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
- b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferroviario dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
- c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del Presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguar-

da le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e ai Sensi della Repubblica per l'acquisizione da parte delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempimenti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Nota all'Art. 5

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 « Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alla regione ed altri enti locali in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21-4-1998 n. 92 S.O. Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3:

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 5 marzo 1997, n. 59 (3), secondo (e loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

Nota dall'Art. 9

– Si riporta, il testo del comma 1 dell'art. 7 della L. 59/97:

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Nota all'Art. 10

– La legge 29 dicembre 1990, n. 428 « Disposizioni per l'ampliamento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria per il 1990) » è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12-1-1991, n. 10 S.O. L'art. 47 così dispone:

Art. 47 Trasferimenti di azienda

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta con un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma lettera c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione, dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso, della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero, entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.